ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-5125 del 08/10/2018

Oggetto CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE

SOTTERRANEE AD USO IGIENICO E ASSIMILATI CON PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 NEL COMUNE DI RIMINI (RN). PROCEDIMENTO RN18A0016 ¿ RICHIEDENTE: SOC.

DE.CA. S.R.L.

Proposta n. PDET-AMB-2018-5332 del 05/10/2018

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Dirigente adottante STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno otto OTTOBRE 2018 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO IGIENICO E

ASSIMILATI CON PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 NEL COMUNE DI RIMINI (RN). **PROCEDIMENTO RN18A0016** –

RICHIEDENTE: SOC. DE.CA. S.R.L.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge 7/08/1990 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, con particolare riferimento agli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001 n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Piano di Tutela della Acque (P.T.A.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21 dicembre 2005;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, con particolare riferimento all'art. 51 "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 del R.R. n. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna;
- la Legge Regionale 30/4/2015 n. 2, con particolare riferimento all'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni Regionali n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021")e n. 2067/2015 "Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021";

- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 02/02/2015, n. 1622 del 29/10/2015 e n. 1792 del 31/10/2016 "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo";
- la deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016 n. 1415 "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura ai sensi del D.M.31 luglio 2015";
- la deliberazione della Giunta Regionale 21/12/2016 n. 2254 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dati";
- la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano" così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7 del 29/01/2016 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini.

PREMESSO che il Sig. D'Elia Cono Luigi (C.F. DLE CLG 39E25 D292X), in qualità di Legale Rappresentante della Soc. DE.CA s.r.l. (C.F./P.IVA 00918030404), ha inviato in data 24/07/2018, registrata in pari data al prot. PGRN/2018/7144, istanza per la concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso "igienico e assimilati" - **Procedimento RN18A0016**;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda da cui si evince che:

- il prelievo verrà esercitato mediante un pozzo da perforare con profondità massima di 25,00 m. dal piano di campagna e diametro 1.000 mm. ubicato in loc. Corpolò del Comune di Rimini (RN) su terreno si proprietà del richiedente distinto catastalmente al N.C.T. al foglio 129 particella 657;
- la portata massima richiesta è di 0,20 l/s;
- la quantità d'acqua richiesta è di complessivi 35 m³/annui;
- la risorsa richiesta viene utilizzata ad uso "igienico e assimilati";
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

CONSIDERATO:

- che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta né di un sito della "Rete Natura 2000" di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che per le caratteristiche sopra descritte, il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 36 del Regolamento Regionale n. 41/2001;
- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso "igienico e assimilati" di cui alla lett. f) dell'art. 152 della L.R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalle D.G.R. n. 65/2015 e n. 1792/2016;

VALUTATA:

- la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, in quanto:
 - il prelievo insiste nel corpo idrico "Conoide Marecchia Libero" (cod. 0280ER-DQ1-CL),

ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo 2010-2013 "scarso";

- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come "lieve";
- → dati i bassi valori di subsidenza (compresi tra -5,0 e -2,5 mm/anno), la soggiacenza della falda in equilibrio (compresa tra 10 e 15 m.) e il trend piezometrico in aumento (+0,2 m.), il corpo idrico, localmente, risulta a "bassa criticità";
- ➢ applicando il metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione) definito nella Direttiva Derivazione dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, l'impatto del prelievo ricade nell'ambito A (Attrazione), con derivazione compatibile;

STABILITO:

- che il canone di concessione per l'uso "igienico ed assimilati", ai sensi dell'art. 152 della L.R. 3/1999 e s.m.i. secondo gli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è definito, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, in €. 162,45 (euro centosessantadue/45) per l'anno 2018;
- che il canone di concessione relativo all'anno 2018, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della L.R.
 2/2015, è fissato in €. 54,15 (euro cinquantaquattro/15), pari a quattro mensilità del canone annuo;

ACCERTATO:

- che il richiedente ha provveduto in data 19/07/2018 al versamento della somma di €. 99,00 a titolo di spese istruttorie, ai sensi delle D.G.R. n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 22/05/2018;
- ha provveduto in data 04/10/2018 al pagamento del canone 2018;
- che il richiedente ha provveduto in data 04/10/2018 al versamento della somma di €.
 250,00 a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e dell'art. 8
 della L.R. n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che l'Azienda concessionaria viene ad
 assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita
 allo scadere della concessione medesima;
- che con nota prot. PGRN/2018/9158 del 20/09/2018 il disciplinare è stato inviato alla richiedente per preventiva accettazione e la richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 36 del R.R. n. 41/2001 e della DGR n. 787/2014 per la durata di anni cinque fino alla data del 31/12/2022, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

DETERMINA

1. di autorizzare il Sig. D'Elia Cono Luigi (C.F. DLE CLG 39E25 D292X), fatti salvi i diritti di terzi, alla perforazione di un pozzo per la derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Rimini (RN) in loc. Corpolò su terreno di proprietà del richiedente distinto catastalmente al N.C.T. al foglio 129 particella 657 della profondità massima di 25,00 m. dal piano di campagna e del

- diametro di 1.000 mm., pozzo che sarà realizzato nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2. di rilasciare alla Soc. DE.CA s.r.l. (C.F./P.IVA 00918030404), con sede nel Comune di Rimini, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Rimini(RN) in loc. Corpolò ad uso "igienico e assimilati" e di fissare una portata massima pari a 0,20 l/s ed un volume annuo massimo complessivo pari a 35 m³;
- 3. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
- 4. di fissare il canone di concessione per l'uso "igienico ed assimilati", ai sensi dell'art. 152 della L.R. 3/1999 e s.m.i. secondo gli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa, in €. 162,45 (euro centosessantadue/45). Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24;
- 5. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
- 6. di fissare, secondo quanto indicato in premessa, il canone relativo all'anno 2018 in €. 54,15 (euro cinquantaquattro/15), pari a quattro mensilità del canone annuo, dando conto che è stato versato in data 04/10/2018;
- 7. di fissare in €. 250,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo è stato versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito, ove nulla osti, al termine della concessione a seguito della scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
- 8. le somme versate saranno introitate su appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale;
- 9. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
- 10. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;

11. di stabilire inoltre:

- che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- 12. di dare atto, infine, che ai sensi dell' art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

Dott. Stefano Renato De Donato

(Documento firmato digitalmente)



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata alla Soc. DE.CA s.r.l. (C.F./P.IVA 00918030404), con sede nel Comune di Rimini, per il prelievo di acque sotterranee ad uso "igienico e assimilati" in loc. Corpolò del Comune di Rimini (RN) e la relativa autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo quale opera di presa - **Procedimento RN18A0016.**

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

Il prelievo di acqua sotterranea avverrà mediante un nuovo pozzo da perforare che avrà le seguenti caratteristiche:

diametro: 1.000 mm.;

profondità: 25,00 m. dal piano di campagna;

• ubicazione: Comune di Rimini loc. Corpolò su terreno di proprietà del richiedente censito al N.C.T. al foglio 129 particella 657, avente le seguenti coordinate geografiche:

UTM-RER: X= 777.322 Y= 880.769;

La risorsa idrica prelevata dovrà essere utilizzata ad uso "igienico e assimilati".

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di acqua sotterranea dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

• potenza della pompa: 1,5 Kw;

portata massima di prelievo: 0,20 l/s;

massimo volume annuo prelevato: 35 m³;

Il Concessionario dovrà, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

- 1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo;

- 2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare;
- 3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia concedente;

- 4. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare all'Agenzia concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero;
- 5. In ogni caso il Concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
- 6. Qualora l'Agenzia concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, il concessionario dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento di misurazione della quantità d'acqua prelevata;
- 7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, esplicitando i motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia concedente, che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4 DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

- 1. La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è rilasciata fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi il diritto del Concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di generale pubblico interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità;
- 2. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione;
- 3. Il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal generale pubblico interesse e secondo le modalità prescritte dall'Agenzia concedente.

ART. 5 CANONE DELLA CONCESSIONE

- 1. Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34, comma 2 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 3. Il canone dovrà essere aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015.

ART. 6 DEPOSITO CAUZIONALE

- 1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione;
- 2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito se sono stati adempiuti tutti gli obblighi derivanti dalla stessa;

3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 7 RINNOVO

- 1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione, ai sensi del R.R. n. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2022;
- 2. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, così come in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 8 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

- 1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo;
- 2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose,, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

Il sottoscritto							,	in	qualità	di	Legale
Rappresentante	della	società							, pres	a vis	ione in
data		del pre	esente	Disciplinare	e, dichiara	d'accetta	are le	cond	dizioni e g	gli ob	blighi in
esso contenuti.											
				Firma	per accet	tazione d	el co	nces	sionario		
					-						

Prescrizioni per l'esecuzione della perforazione del pozzo

ARTICOLO 1 – UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DELLA PERFORAZIONE

- 1.1 Il punto della perforazione è previsto in loc. Corpolò del Comune di Rimini (RN)
 - riferimenti catastali: foglio 129 particella 657;
 - coordinate piane UTM-RER: X= 775.322 Y= 880.769;
- **1.2** Caratteristiche tecniche dichiarate nella domanda:
 - profondità massima: 25,00 m. dal piano campagna;
 - diametro 100 mm;
 - il pozzo sarà equipaggiato con una elettropompa sommersa della potenza di 1,5 Kw con una portata massima d'esercizio di 0,20 l/s.
- **1.3** I dati tecnici definitivi saranno acquisiti con la trasmissione della scheda pozzo di cui al seguente art. 2.2.

ART. 2 – COMUNICAZIONI

- **2.1** Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il titolare dovrà comunicare a questa Agenzia, tramite posta o via e-mail (aoorn@cert.arpa.emr.it), con un anticipo di almeno 5 gg. quanto segue:
 - la data di inizio dei lavori di perforazione;
 - la data di ultimazione dei lavori di perforazione;
- **2.2** Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, dovrà essere inviata a questa Agenzia l'esito della ricerca mediante la scheda tecnica fornita unitamente al presente atto, debitamente compilata in ogni sua parte, e una planimetria CTR scala 1:5.000 con evidenziato l'esatto punto di perforazione.

ART. 3 - PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE

- **3.1** I lavori dovranno eseguirsi secondo le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fatte salve altre prescrizioni che potranno essere impartite, anche nel corso d'opera, dalla scrivente Agenzia:
- 3.2 La Ditta incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo. Qualora durante l'esecuzione dei lavori, od anche successivamente, venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas, se ne dovrà dare immediata comunicazione al Ministero dello sviluppo economico DGS-UNMIG, Direzione Generale per la Sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche, ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, Sezione di Bologna di Via Zamboni, dgsunmig.div02@pec.mise.gov.it , alla Provincia di Rimini, al Comando dei Vigili del Fuoco competente e, per conoscenza, ad ARPAE SAC di Rimini per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa;
- **3.3** La perforazione del pozzo dovrà essere effettuata, qualora necessario, con fluidi di perforazione composti da fanghi bentonitici a base di acqua o semplicemente acqua;
- **3.4** Il pozzo non dovrà mettere in comunicazione fra di loro falde appartenenti a "gruppi acquiferi" diversi. A tale fine il pozzo sarà, di norma, monofinestrato;
- **3.5** Nel corso delle operazioni di perforazione, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere, dovrà essere previsto un adeguato isolamento del tratto più superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili. Inoltre dovrà essere realizzata una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione e idonea regimazione, al fine di evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo;
- **3.6** Si prescrive la cementazione dell'intercapedine tra la colonna del pozzo e la parete del foro di perforazione dal piano di campagna fino al tetto dell'acquifero captato, con la messa in opera di

tappi di bentonite o cemento-bentonite;

- **3.7** Il pozzo dovrà essere protetto da idoneo coperchio dotato di un foro del diametro di 25 mm., chiuso con tappo filettato, per consentire misurazioni in sito. L'equipaggiamento del pozzo dovrà essere provvisto di apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua;
- **3.8** I materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalle perforazioni dovranno essere depositati in loco su terreno di proprietà della ditta che ha richiesto l'autorizzazione o smaltiti secondo quanto stabilito dalla normativa vigente ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. I fanghi liquidi o semiliquidi residui, eventualmente inutilizzati nei lavori di perforazione, dovranno essere conferiti ad idoneo impianto autorizzato di recupero e/o smaltimento;
- **3.9** Dovrà essere rispettato quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11.3.1988; nella fattispecie dovranno essere adottati mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fine e che non si verifichino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento. La ditta si impegna altresì a soddisfare le disposizioni pervenute dagli Enti interessati circa la salvaguardia della risorsa idrica sotterranea;
- **3.10** Qualora in corso d'opera si rendesse necessaria qualsiasi variazione del sito della ricerca o di modifica delle caratteristiche dell'opera autorizzata, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone contestualmente comunicazione a questa Agenzia e i lavori potranno essere ripresi solo dopo il rilascio del provvedimento di variante.

ART. 4 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

- **4.1** Durante l'esecuzione dei lavori, da attuarsi a regola d'arte, dovranno essere osservate tutte le norme di tutela e di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, integrato e corretto con D.Lgs. 03.08.2009 n. 106, nonché danni ai giacimenti nella eventualità venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali. Al termine dei lavori, le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampozzo, dovranno essere provviste di coperture. La zona di perforazione dovrà essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori;
- **4.2** Oltre alle condizioni su esposte, la Ditta autorizzata è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme legislative generali e speciali in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento;
- **4.3** Tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte della Struttura concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati e dalle modalità di utilizzazione dell'acqua edotta, sono a totale carico della Ditta autorizzata;
- **4.4** Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altre Amministrazioni e l'emanazione dei provvedimenti in caso di accertate inadempienze alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o di violazioni di Legge.

ART. 5 – SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente atto, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e s.m.i..



Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) Unità Gestione Demanio Idrico di RIMINI

PEC: aoorn@cert.arpa.emr.it

SCHEDA TECNICA DI AVVENUTA PERFORAZIONE POZZO

IDENTIFICATIONE						
IDENTIFICAZIONE	C 1: GIGTED					
Concessione n del	Codice SISTEB	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
DATI RELATIVI ALL'INTESTATARIO dell'	la concessione:					
Cognome e nome:						
Residenza o Sede legale: Comune						
residenza o sede legale. Comune	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••				
Via n° civico	C.F					
DATI TECNICI RELATIVI AL POZZO:						
Comune Fraz	ione o Località					
Via n° ci	vico					
Localizzazione catastale: Foglio n°	Particella n°					
Ditta perforatrice:						
Data di ultimazione della perforazione:						
CARATTERISTICHE DEL POZZO:						
Diametro interno del nozzo: mm	Profondità: m Por	tata: litri/sec				
Diametro interno del pozzo: mm						
Tipo della perforazione: ☐ Rotazione ☐ Rotazione inversa ☐ Trivellazione						
Tipo della perforazione:						
□ Percussione □ Scavo □ Altro Cementazione: □ Sì □ No						
Tipo di rivestimento: Ferro Plastica Cen	nento					
Livello statico della falda: m Live						
Avampozzo: □ Sì □ No Contatore: □ Presente □ Assente EQUIPAGGIAMENTO:						
Tipo di pompa:						
☐ elettropompa sommersa						
☐ elettropompa non sommersa aspirante						
□ elettropompa non sommersa aspirante □ elettropompa non sommersa ad asse verticale						
□ motopompa non sommersa aspirante						
□ motopompa non sommersa ad asse verticale						
☐ equipaggiamento ad aria compressa						
☐ Altri tipi da specificare: Portata della pompa: litri/sec						
Diametro del tubo di mandata: mm						
STRATIGE	RAFIA DEL TERRENO:					
Profondità dal piano di campagna	Stratigrafia	Falde captate				
	Classe litologica (*)	(indicare Sì / No)				
Da m a m						
Da m a m						
Da m a m						
Da m a m						
Da m a m						
Da m						
(*) Classi litologiche da inserire nella tabella:						
Ghiaia – Sabbia – Limo – Argilla – Torba						

Finestratura:						
Da m.	Am.	Descrizione				
NOTE EVENTUALI:						
- Consapevoli delle sanzioni derivanti da dichiarazioni mendaci e per le ipotesi di falsità in atti, previsti dall'art. 76 D.P.R. 445/00 e delle conseguenze di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R., i sottoscritti dichiarano, sotto la propria responsabilità che i dati contenuti nella scheda tecnica sono veritieri, che le opere realizzate sono conformi agli strumenti urbanistici adottati o approvati, e ai regolamenti edilizi vigenti, e che nell'esercizio dell'opera saranno rispettate tutte le norme di sicurezza e igienico-sanitarie.						
	., lì(luogo e data)				
L'intestatario	La	Ditta di perforazione				

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.